

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

Ordinanza n. 36/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 13859/650 pf19-20/GC/LDF/ac del 24.06.2020
Reg. Prot. 186/TFN-SD

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;
avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);
cons. Domenico De Falco – Componente;
avv. Andrea Del Re – Componente;
avv. Valentino Fedeli – Componente;
dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 14 luglio 2020,
a seguito del Deferimento n. 13859/650 pf19-20/GC/LDF/ac del 24.06.2020 nei confronti del sig. Stefano Chisoli e della
società SSD Arzachena Academy,
la seguente

ORDINANZA

Il deferimento

Con nota Prot. 13859/650 pf19-20/GC/LDF/ac del 24.06.2020, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- 1) il sig. Chisoli Stefano, Presidente e legale rappresentante della società SSD Arzachena Academy nella stagione sportiva 2019/2020, per la violazione degli artt. 4, comma 1, del vigente CGS e degli artt. 33, comma 1, e 40, commi 1 e 2, del vigente Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno al dovere di osservanza della normativa federale e, in particolare, per avere consentito o comunque per non essersi opposto a che il signor Giovanni Mureddu, allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, svolgesse di fatto l'attività di Responsabile del Settore Giovanile della società SSD Arzachena Academy e contemporaneamente di allenatore della squadra Esordienti della società ASD Polisportiva Civitas Tempio, per la stagione sportiva 2019/2020, senza essere tesserato per nessuna di tali società;
- 2) il sig. Scano Salvatore Mario, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Polisportiva Civitas Tempio, per la violazione degli artt. 4, comma 1 del vigente CGS e degli artt. 33, comma 1, e 40, commi 1 e 2, del vigente Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno al dovere di osservanza della normativa federale e, in particolare, per avere consentito o comunque per non essersi opposto a che il sig. Giovanni Mureddu, allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, svolgesse di fatto l'attività di Responsabile del Settore Giovanile della società SSD Arzachena Academy e contemporaneamente di allenatore della squadra Esordienti della società ASD Polisportiva Civitas Tempio, per la stagione sportiva 2019/2020, senza essere tesserato per nessuna di tali società;
- 3) la società SSD Arzachena Academy, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dai sig.ri Stefano Chisoli e Giovanni Mureddu, così come sopra descritto;
- 4) la società ASD Polisportiva Civitas Tempio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dai sig.ri Salvatore Mario Scano e Giovanni Mureddu, così come sopra descritto.

La fase predibattimentale

La comunicazione di conclusione delle indagini e l'atto di deferimento risultano ritualmente e rispettivamente notificati a tutti i deferiti.

Il procedimento nei confronti del sig. Scano Salvatore Mario e della ASD Polisportiva Civitas Tempio è stato definito con separata decisione, giusta concorde richiesta delle parti di applicazione della pena ai sensi dell'art. 127, CGS-FIGC.

Il sig. Chisoli Stefano e la SSD Arzachena Academy hanno inoltrato separate memorie difensive all'esito della convocazione per l'odierna udienza.

Il dibattimento

All'odierna riunione, tenutasi da remoto in modalità video conferenza, giusta decreto del Presidente di questo tribunale n. 10 del 18 maggio 2020, hanno partecipato il rappresentante della Procura federale, i difensori della SSD Arzachena Academy e del sig. Chisoli Stefano e quest'ultimo di persona.

L'avv. Luca Zennaro, per la Procura federale, contestata l'eccezione di pregiudizialità del procedimento disciplinare aperto nei confronti del sig. Mureddu Giovanni dinanzi alla Commissione del Settore Tecnico, perché avente ad oggetto posizioni separate e diversi essendo i soggetti deferiti dinanzi a questo Tribunale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del sig. Chisoli Stefano e dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) nei confronti della SSD Arzachena Academy.

Il difensore del sig. Chisoli Stefano ha insistito nella eccezione di pregiudizialità del procedimento promosso nei confronti del sig. Mureddu Giovanni; ha quindi chiesto sospendersi il presente procedimento ed i termini dello stesso. In punto di fatto si è riportato alla memoria difensiva.

Il difensore della SSD Arzachena Academy ha contestato la valenza probatoria degli elementi acquisiti dalla Procura federale e concluso per il proscioglimento della società.

Il sig. Stefano Chisoli ha ribadito la propria estraneità ai fatti contestati.

Motivi della decisione

In via preliminare e pregiudiziale gli incolpati hanno eccepito l'improcedibilità del deferimento *de quo* sino alla definizione del procedimento disciplinare a carico del sig. Mureddu Giovanni, atteso il rapporto di pregiudizialità esistente tra la posizione di questi e quella degli altri soggetti coinvolti nella vicenda.

L'eccezione di pregiudizialità è fondata.

Ed invero, si contesta al sig. Chisoli Stefano, quale legale rappresentante della SSD Arzachena Academy, di avere consentito o comunque di non essersi opposto "*a che il sig. Giovanni Mureddu, allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, svolgesse di fatto l'attività di Responsabile del Settore Giovanile della società SSD Arzachena Academy e contemporaneamente di allenatore della squadra Esordienti della società ASD Polisportiva Civitas Tempio, per la stagione sportiva 2019/2020, senza essere tesserato per nessuna di tali società*".

Il sig. Mureddu Giovanni è stato a sua volta deferito dinanzi alla Commissione disciplinare del Settore Tecnico della FIGC per avere di fatto svolto attività che si assume essere stata consentita o non opposta dall'odierno deferito.

Si è in presenza, tra i due procedimenti, di una chiara ipotesi di connessione oggettiva, entrambi presupponendo l'accertamento della violazione delle norme federali e regolamentari che ne disciplinano l'attività di tecnico da parte del sig. Mureddu Giovanni.

Ne consegue, allora, che l'accertamento della eventuale illiceità del comportamento ascritto al legale rappresentante della SSD Arzachena Academy, dipende dal previo accertamento della violazione ascritta al tecnico che assurge, pertanto, a pregiudiziale logico giuridico-necessaria delle contestazioni mosse al primo e alla SSD Arzachena Academy, a quest'ultima per effetto della conseguente responsabilità diretta e oggettiva di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del CGS-FIGC.

Sussiste, tra i due accertamenti, infatti, un vero e proprio vincolo di consequenzialità, di talché l'accertamento del comportamento ascritto al tecnico costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico necessario per verificare, ove riconosciute la contrarietà alle norme federali e regolamentari, anche la illiceità dei fatti ascritti al legale rappresentante, ovviamente fatta salva la verifica in concreto della loro sussistenza.

Vi è, peraltro, in ragione della qualità di tecnico del Mureddu, che l'accertamento delle violazioni al medesimo ascritte è devoluto al potere disciplinare della competente Commissione prevista dall'art. 1, lett. e) del Regolamento del Settore Tecnico, cui l'art. 133, comma 1, lett. c) del CGS-FIGC riconosce natura di organo disciplinare.

Detto procedimento, per quanto risulta dagli atti, è ancora pendente.

La devoluzione ad altro organo della giustizia sportiva dell'accertamento dei fatti ascritti al tecnico non consente la riunione dei due procedimenti, dalle parti nemmeno richiesta.

Sussiste, peraltro, l'esigenza di evitare un contrasto di giudicati; non potendosi, però, dare luogo al *simultaneus processus*, nella specie non essendo consentito derogare alle regole di competenza, tale esigenza può essere soddisfatta con il ricorso all'istituto della sospensione necessaria previsto dall'art. 295 c.p.c., a mente del quale "*il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa*".

La *ratio* di tale istituto è, per l'appunto, quella di evitare un eventuale contrasto di giudicati, così come la dipendenza cui la norma si riferisce costituisce un vero e proprio vincolo di consequenzialità tra due questioni, una delle quali costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra.

Nulla osta, nell'ambito del procedimento come disciplinato dal CGS-FIGC, all'applicabilità del menzionato istituto, in ragione del richiamo operato dall'art. 3, in assenza di specifiche disposizioni, ai principi generali di diritto (comma 4) e alle disposizioni del Codice CONI (comma 2), il cui art. 3, comma 6, a sua volta, sempre per quanto non disciplinato, rimanda espressamente alle norme generali del processo civile.

Alla luce di quanto precede, dunque, in ragione della priorità dell'accertamento delle violazioni contestate al Mureddu, deve disporsi la sospensione del presente procedimento e, in adesione alla richiesta formulata dai deferiti con la memoria difensiva ed in sede di udienza, la sospensione dei termini per la decisione (art. 110, co. 5, CGS-FIGC e art. 39, CGS-CONI).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di consiglio, fatti salvi i patteggiamenti già disposti con separata decisione, dispone la sospensione del procedimento nei confronti del sig. Stefano Chisoli e della società SSD Arzachena Academy. Sospende altresì i termini del presente procedimento ai sensi dell'art. 110, comma 5, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE
F.to avv. Amedeo Citarella

IL PRESIDENTE
F.to cons. Giuseppe Rotondo

Depositato in data 17 luglio 2020.

IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia